

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1354 del 22/03/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA LATTERIA SOCIALE CAGNOLA SCA - CASTELNOVO NE' MONTI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1362 del 18/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue MARZO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.21016/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**LATTERIA SOCIALE CAGNOLA SCA**" – **Castelnovo né Monti**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**LATTERIA SOCIALE CAGNOLA SCA**" avente sede legale in Comune di **Castelnovo né Monti – Via Casino n.99 – Loc. Cagnola** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Castelnovo né Monti – Via Casino n.99 - Loc. Cagnola** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano** acquisita agli atti con PG/112541 del 04/08/2020 e successive integrazioni acquisite al PG/151801 del 21/10/2020;

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi, l'istanza di AUA è stata presentata per l'aggiunta di un ulteriore punto di scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche provenienti dallo spogliatoio e dai servizi igienici di un magazzino stagionatura, di nuova realizzazione, adiacente al fabbricato esistente, oltre all'esistente e già autorizzato punto di scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali di lavaggio impianti, attrezzature e pavimenti del caseificio; Si fa presente che, relativamente alle operazioni di pulizia del nuovo magazzino, la Ditta ha dichiarato di non generare acque reflue di scarico in quanto le operazioni di lavaggio vengono effettuate mediante apposita macchina lavapavimenti;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico per aggiunta di un nuovo punto di scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 28/10/2020, con lettera PG/156018, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Castelnovo Nè Monti con atto PG/176168 del 04/12/2020, relativa alle emissioni in atmosfera e agli scarichi in corpo idrico superficiale;

- il nulla osta del Comune di Castelnovo né Monti PG/32794 del 02/03/2021 relativamente al punto di scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche dei servizi igienici del magazzino di nuova realizzazione;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Castelnovo né Monti, con atto PG/32794 del 02/03/2021;

Considerato che, in merito allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale aveva espresso il proprio parere di compatibilità idraulica acquisito agli atti con prot. di Arpae con PGRE/2017/11037 del 22/09/2017;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di autorizzazione unica ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LATTERIA SOCIALE CAGNOLA SCA"** ubicato nel Comune di **Castelnovo né Monti – Via Casino n.99 – Loc. Cagnola** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06; - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche dei servizi igienici del nuovo magazzino stagionatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche (magazzino stagionatura), in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA SOCIALE CAGNOLA SCA"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano** negli impianti ubicati in Comune di **Castelnovo né Monti – Via Casino n.99 – Loc. Cagnola** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE DA 2093 KW A GAS METANO
EMISSIONE N.2 ÷ 14 – RICAMBIO ARIA LOCALI SALA LATTE
EMISSIONE N.15 – CENTRALE TERMICA CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO DA 35 KW A GAS METANO
EMISSIONE N.16 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO LOCALI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Maggio 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Maggio 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE DA 2093 KW A GAS METANO	2800	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(*)
E2÷E14	RICAMBIO ARIA LOCALI SALA LATTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06					
E15	CENTRALE TERMICA CONDIZIONAMEMNTO MAGAZZINO DA 35 KW A GAS METANO	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO LOCALI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.1.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/112541 del 04/08/2020 e successive integrazioni acquisite al PG/151801 del 21/10/2020.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Il ciclo produttivo svolto all'interno dello stabilimento consiste nella lavorazione del latte, per un quantitativo pari a 10.200 ton/anno, conferito dai soci della latteria, in apposite caldaie a doppio fondo per ottenere il formaggio Parmigiano-Reggiano.

Il presente allegato si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque di lavaggio impianti, attrezzature e pavimenti e acque reflue domestiche da servizi igienici e abitazione casaro.

Nello stabilimento è presente un ulteriore di scarico, separato dal primo, anch'esso in corpo idrico superficiale, autorizzato col presente Atto (vedi Allegato 3), di acque reflue domestiche provenienti dagli spogliatoi e dai servizi igienici di un magazzino di nuova realizzazione adibito alla stagionatura del formaggio;

Le acque reflue industriali sono trattate da un impianto di depurazione ad ossidazione totale con fanghi attivi.

Lo scarico è di tipo continuo per 20 ore al giorno.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

Le acque meteoriche dei pluviali, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, sono raccolte da rete fognaria dedicata e non sono oggetto della presente autorizzazione.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Rio Acqua Marcia, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Prescrizioni:

1. L'impianto di depurazione dei reflui deve essere conforme alla documentazione tecnica presentata;
2. Al punto di controllo delle acque reflue industriali, a valle dell'impianto di depurazione, lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06;
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
5. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificabile, chiaramente predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sull'impianto di depurazione dei reflui, dal proprietario o da ditta specializzata, di cui dovrà essere mantenuta documentazione cartacea da esibire agli agenti accertatori in caso di richiesta;
7. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione della salamoia prodotte dall'azienda, evitando di farla confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità;

8. I fanghi prodotti dai processi depurativi pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06. Le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06;
9. Dovranno essere effettuati 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri di natura organica caratteristici (COD, BOD₅, azoto ammoniacale e solidi sospesi totali), di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli; Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza, e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
10. Dovrà essere predisposto un segnale di allerta in caso di avaria alle componenti elettriche dell'impianto (pompe e soffianti), che dovrà essere ripetuto all'interno dei locali di lavorazione al fine di un più tempestivo intervento di manutenzione;
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e dovrà essere comunicato ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed Arpae - Servizio Territoriale, territorialmente competenti, l'avvenuto fermo impianto ed i tempi di ripristino dello stesso; ai fini dell'operatività dell'interruzione dello scarico deve essere installato, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, idoneo sistema di chiusura a valle dell'impianto di depurazione dei reflui; nei casi ove si verificasse il fermo dell'impianto di depurazione dei reflui dovrà essere previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate;
12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tali punti di scarico dovranno essere mantenuti sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Il progetto presentato dalla Ditta prevede la realizzazione di un magazzino stagionatura formaggi adiacente al fabbricato esistente. Tale magazzino, in grado di contenere fino a 20520 forme, sarà dotato di uno spogliatoio per gli addetti e di servizi igienici con scarico indipendente da quello dell'adiacente caseificio. Per le operazioni di pulizia del nuovo magazzino, come riportato nel premesso del presente Atto, la Ditta ha dichiarato di non generare acque reflue di scarico in quanto le operazioni di lavaggio vengono effettuate mediante apposita macchina lavapavimenti;

Il presente allegato si riferisce ad un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche provenienti dagli spogliatoi e dai servizi igienici di un magazzino di nuova realizzazione adibito alla stagionatura del formaggio;

Le acque reflue domestiche di questo secondo punto di scarico sono trattate da un impianto costituito da una fossa imhoff del volume di 1250 litri e un filtro anaerobico da 2,20 m³;

Nello stabilimento è presente un ulteriore di scarico, separato dal primo, anch'esso in corpo idrico superficiale, autorizzato col presente Atto (vedi Allegato 2), che raccoglie le acque reflue industriali di lavaggio impianti, attrezzature e pavimenti del caseificio e le acque reflue domestiche dai servizi igienici e dell'abitazione casaro;

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Rio Acqua Marcia, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Prescrizioni:

1. nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. l'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore; al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;
3. a valle dell'impianto deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile;
4. il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità;

5. i rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento;
6. deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tali punti di scarico dovranno essere mantenuti sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta nello stabilimento rispetta i limiti assoluti di immissione presso le posizioni oggetto di misura e il criterio differenziale all'abitazione studiata.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.